

UNIVERSITA'

Programma CDL 2006:

Incremento degli investimenti pubblici in ricerca pubblica e privata (...) Raddoppio della detassazione degli utili se investiti in ricerca (pagine 17 e 18).

Cosa è stato fatto (2001-2006):

Investimenti:

- la Legge 24 novembre 2003, n. 326 ha predisposto numerosi incentivi fiscali per il rientro dei ricercatori residenti all'estero; la stessa Legge 326/2003 prevede un incremento di 310 milioni di euro per il Fondo di funzionamento ordinario degli atenei e per gli atenei privati, e di 40 milioni di euro per le assunzioni di ricercatori vincitori di concorso;
- attraverso il FIRB (fondo ricerca di base) sono stati approvati 700 progetti per a 380 milioni di euro. Attraverso i progetti di Ricerca di Interesse Nazionale sono stati finanziati 1.800 progetti di ricerca proposti dalle università italiane, per 270 milioni di euro totali. Con la legge finanziaria per il 2003 le risorse del FIRB sono state incrementate di ulteriori 225 milioni di euro per il 2003 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2004;
- è stato previsto il co-finanziamento di undici nuovi centri di eccellenza per la ricerca universitaria. Il Governo ha stanziato 17,4 milioni di euro che coprono l'80% del costo dei singoli centri di ricerca;
- con la sopraccitata Legge 326/2003, diventa deducibile dal reddito d'impresa il 10% dei costi di ricerca e sviluppo;
- la Legge finanziaria per il 2005 istituisce inoltre il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca, pari a 6 miliardi di euro.

riforma dello stato giuridico dei docenti:

- Per quanto riguarda il reclutamento, viene introdotta una idoneità scientifica distinta per i professori associati e per quelli ordinari; la durata dell'idoneità non è superiore ai cinque anni; la copertura dei posti vacanti sulla base di procedure adottate da ciascuna Università, è affidata a soggetti in possesso della relativa idoneità scientifica, mediante contratto a termine non superiore a tre anni, rinnovabile una sola volta; tale contratto a termine può essere trasformato in contratto a tempo indeterminato, previa valutazione del docente in base a modalità e criteri definiti dalle Università.
- Per i contratti di ricerca si prevede la sottoscrizione di contratti di collaborazione con i possessori di laurea specialistica, ovvero con studiosi in possesso di qualificazione scientifica adeguata. I contratti hanno durata quinquennale e possono essere rinnovati una sola volta; le Università definiranno autonome procedure di valutazione comparativa dei candidati; il titolo di dottore di ricerca o di specializzazione è requisito preferenziale per la sottoscrizione dei contratti; gli attuali ricercatori universitari mantengono i diritti acquisiti di stato giuridico e trattamento economico.

Programma di Prodi:

a pagina 236:

“Cinque anni di governo del centrodestra hanno significato (...) il definanziamento del sistema università (...)”.

I dati sopra riportati (fonte: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica) dimostrano che quanto viene affermato da Prodi e dall'Unione non corrisponde al vero.